

STATUTO

PRISMA MELODY CLUB soc. coop. a r.l.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita la società cooperativa a responsabilità limitata denominata: «PRISMA MELODY CLUB soc. coop. a r.l.»

ARTICOLO 2

La società ha sede in Forlì, Via Trentola n. 74.

La società, nei modi di legge, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, dipendenze, filiali, succursali ed agenzie di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

La società ha durata fino al trentuno dicembre 2050 (duemila-cinquanta) e potrà essere prorogata nei modi di legge.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 3

La Società, intendendo far partecipare i soci ai benefici della mutualità, si prefigge, senza finalità speculative, di fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri soci, al fine di migliorarne ed elevarne le condizioni economiche, morali e sociali.

In particolare la cooperativa, per la realizzazione di quanto sopra, si prefigge di porre in essere tutte le azioni e le iniziative atte a realizzare la divulgazione musicale a mezzo

concerti, piano bar, organizzazione, gestione e utilizzo di sale prova.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa, affine e sinergica a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

Per la sola indicazione esemplificativa:

- l'assunzione d'interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, escluso lo scopo di collocamento in società od altri enti economici e non, ove ciò venga reputato conveniente ed in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

- la concessione di avalli cambiari, fideiussioni, ed ogni qualsiasi idonea garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la società aderisce, nonché a favore di piccole società cooperative, cooperative, consorzi di cui la società faccia eventualmente parte;

- la partecipazione a gare di appalto, a trattative pubbliche e private, l'intrattenere con l'Unione Europea, Stato, Regioni, Enti Locali o comunque pubblici ogni tipo di rapporto che possa consentire lo sviluppo della società;

La Cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, istituendo una sezione di attività per la raccolta di prestiti, da soli Soci, in conformità alle disposizioni dell'art.11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e relativi provvedimenti di attuazione.

La raccolta deve essere effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato e comunque mai inferiore al minimo previsto dalla legge.

Possono essere soci della Cooperativa le persone fisiche e le persone giuridiche che condividano e perseguano gli scopi della cooperativa attraverso il contributo del proprio lavoro.

Possono inoltre essere soci elementi tecnici od amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa.

Possono essere ammessi alla cooperativa a norma dell'art.4 della Legge 59 del 31/1/92 e successive modifiche ed integrazioni anche soci, persone fisiche e giuridiche, denominati sovventori, che investono capitali nell'impresa e che non si

avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere ammessi come soci i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

ARTICOLO 5

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda all'organo di amministrazione, specificando:

- a) Cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- b) L'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dal presente statuto;
- c) L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,
- d) La dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle delibere consiliari, agli eventuali regolamenti interni.

ARTICOLO 6

Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrativo.

In caso di ammissione, l'interessato potrà essere chiamato a versare a titolo di sovrapprezzo, oltre all'importo della quota minima sociale sottoscritta ed alla tassa di ammissione, ove prevista, una ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi a cura dell'organo di amministrazione per ciascun

esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che si sia provveduto ai versamenti in parola, la domanda stessa diverrà inefficace. Potrà tuttavia reiterarsi la domanda da parte dell'interessato, purchè questi provveda al contestuale versamento della tassa di ammissione del sovrapprezzo, nonché di quanto richiesto dall'organo amministrativo.

In tale ipotesi, l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata con effetto dall'annotazione nel libro soci. Relativamente ai soci sovventori, questi, oltre alle indicazioni di cui ai punti a), b) dell'art. 5, dovranno dare indicazioni della quantità e della qualità delle azioni nominative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

ARTICOLO 7

E' fatto espresso divieto ai soci, in difetto di espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di iscriversi contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplichino attività concorrente.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte, trasferimento delle azioni nominative da parte dei soci sovventori.

ARTICOLO 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore il quale:

- a) Abbia perso i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) Venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) Ne faccia richiesta all'organo di amministrazione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata all'organo di amministrazione; il recesso viene annotato nel libro soci e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 10

La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal presente statuto, nonché di quanti cessino a qualsiasi titolo l'attività in relazione alla quale sono stati accolti nella compagine mutualistica.

ARTICOLO 11

L'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio il quale:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle delibere legalmente adottate da-

gli organi competenti;

- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o nel versamento di somme comunque a qualsiasi titolo dovute alla società;
- svolga o tenti di svolgere attività concorrente o comunque contraria agli interessi sociali, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo;
- nell'esecuzione dell'attività e degli incarichi commissi commetta atti od omissioni valutabili come notevole inadempimento ai sensi della previsione di cui agli artt.1453 e seguenti del Codice Civile;

Il socio potrà essere, altresì, escluso qualora nell'ambito di lavoro si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno.

ARTICOLO 12

Le delibere e gli atti in tema di recesso, decadenza ed esclusione vanno comunicate per raccomandata R.R. agli interessati.

Questi possono, nel caso di esclusione, proporre opposizione nei modi e nei termini previsti dalla presente statuto.

I soci receduti, decaduti ed esclusi hanno il diritto al mero rimborso delle quote di capitale da essi versate, rivalutate e ai dividendi eventualmente maturati, così come risulta dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto

sociale limitatamente al socio diventa operativo.

ARTICOLO 13

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, rivalutata ed ai dividendi eventualmente maturati, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ARTICOLO 14

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla riscossione e la prova di aver ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successioni.

ARTICOLO 15

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La Cooperativa, ricorrendo le condizioni, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili, in conformità alle disposizioni previste nella Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nonchè nelle eventuali disposizioni modificative ed integrative.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali possono sottoscriverle nei limiti fissati dalla legge.

All'atto dello scioglimento della Cooperativa le azioni di

partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa

sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento d'emissione approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci, il quale dovrà altresì precisare:

- 1) le modalità ed i termini di versamento delle azioni sottoscritte;
- 2) le modalità ed i termini per l'emissione delle azioni ed i criteri per la loro trasferibilità.

Ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 16

Il capitale sociale è variabile ed illimitato ed è ripartito in quote sociali del valore nominale ciascuna né inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge sulle Cooperative.

ARTICOLO 17

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori;
- c) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- d) dalla riserva legale indivisibile;
- e) da eventuali riserve straordinarie indivisibili;
- f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore, né superiore ai limiti consentiti dalle leggi;
- e) da qualsivoglia liberalità pervenga alla società al fine di essere impiegata per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904, con qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 18

La responsabilità dei soci resta limitata alla quota sottoscritta .

Le quote sociali sono nominative, non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Le azioni nominative dei soci sovventori possono essere trasferite a terzi subordinatamente all'espresso gradimento della società nei confronti dell'acquirente.

ARTICOLO 19

Le quote sottoscritte dai soci potranno eventualmente essere versate ratealmente, secondo modalità fissate di volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità alle norme di legge e lo sottopone alla approvazione dell'as-

semblea dei soci entro quattro o sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art.2364 del Codice Civile.

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi

statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla de-

Le quote sociali sono nominative, non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri soci con effetto verso la cooperativa.

Le azioni nominative dei soci sovventori possono essere trasferite a terzi subordinatamente all'espresso gradimento della società nei confronti dell'acquirente.

ARTICOLO 19

Le quote sottoscritte dai soci potranno eventualmente essere versate ratealmente, secondo modalità fissate di volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità alle norme di legge e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro o sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ai sensi dell'art.2364 del Codice Civile.

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla de-

riore alla misura massima, idonea a consentire alla cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;

f) una eventuale quota alla rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici;

g) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art.12 della Legge n.904/77 destinato ai fini mutualistici.

L'Assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità dei residui attivi venga devoluta al fondo di riserva ordinaria indivisibile fatta salva, comunque la destinazione di cui alla lettera b).

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21

Sono organi sociali della società cooperativa:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione;

il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 22

Assemblea dei Soci

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie, sono convocate dall'organo di amministrazione e possono tenersi in luoghi diversi dalla sede sociale, purché nell'ambito del territorio

stinazione dell'eventuale residuo attivo.

La cooperativa potrà erogare ai propri soci ulteriori trattamenti economici previsti dalla legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni, con delibera assembleare.

L'eventuale residuo attivo sarà quindi così destinato:

- a) una quota non inferiore al 20% (venti per cento) al fondo di riserva legale ordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art.12 Legge n.904/77;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e secondo le modalità di cui all'art.11 della Legge 59/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) un'eventuale quota mediante distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa nei limiti previsti dalle leggi vigenti per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- d) una quota da distribuire ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa nella misura massima del tasso previsto per i soci aumentato nella misura massima del 2% (due per cento) e ragguagliato all'ammontare versato a fronte delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;
- e) una eventuale quota da distribuire ai soci quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non supe-

nazionale.

La loro convocazione sarà fatta mediante lettera raccomandata, da spedire a tutti i soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, l'organo amministrativo ed i sindaci effettivi se nominati.

L'organo di amministrazione potrà a sua discrezione, ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 23

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) provvede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;
- d) delibera in ordine all'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- e) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

f) determina la eventuale misura dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci quando nominati;

g) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;

h) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto.

In particolare modo sono di competenza dell'Assemblea dei soci i poteri indicati all'articolo 2364 del Codice Civile.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta richiesta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale (quando nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale. In questi ultimi casi, la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 24

Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

a) sulle modificazioni dello statuto sociale;

b) sullo scioglimento anticipato della società,

c) sulla proroga della sua durata;

d) sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;

e) sugli ulteriori oggetti che la legge attribuisce alla sua competenza.

ARTICOLO 25

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

ARTICOLO 26

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

ARTICOLO 27

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 28

Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società.

ARTICOLO 25

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci.

ARTICOLO 26

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

ARTICOLO 27

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero in sua assenza dalla persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea.

Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio. Anche il verbale redatto da notaio deve essere trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

ARTICOLO 28

Amministrazione

L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della società.

Può, perciò, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) convocare l'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni;

b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo ed i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

c) deliberare la partecipazione (anche in associazione temporanea di imprese con altre imprese, società od enti) ad aste pubbliche ed a licitazioni private, agli appalti concorso, alle trattative private con facoltà di sottoscrivere e presentare offerte e preventivi, determinare prezzi, condizioni di pagamento ed ogni altra clausola, stipulando i relativi contratti;

d) stipulare gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni altro genere inerenti all'attività;

e) conferire procure speciali ferme restando le facoltà attribuite al Presidente quale legale rappresentante;

f) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

g) dare l'adesione della società agli enti ed organismi di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;

h) deliberare sull'ammissione dei soci, nonché sul loro recesso, decadenza, esclusione;

i) deliberare l'impiego dei fondi sociali e di tutte le operazioni di carattere finanziario, mobiliare, immobiliare;

prima assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il consiglio.

I soci sovventori che, nominati amministratori, dovessero cedere in tutto od in parte le loro azioni nel corso del mandato, decadono dall'incarico di amministratore.

ARTICOLO 31

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno $1/3$ (un terzo) dei membri oppure il Collegio Sindacale, se nominato. Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del consiglio; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito al domicilio dei consiglieri almeno tre giorni prima di quella fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma o fax, da spedire al domicilio dei consiglieri almeno 24 ore prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 32

L'organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

j) definire i programmi dell'attività sociale, potendo nominare direttori tecnici e direttori dei lavori, stabilendone le mansioni;

k) deliberare sull'organico e nominare i responsabili di ogni ordine e grado e i comitati dei servizi.

Potrà, inoltre, transigere e compromettere in arbitrii amichevoli, concedere pegni, fidejussioni, consentire trascrizioni, iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni e restrizioni di ipoteche anche senza la estinzione del relativo credito garantito od intimato e qualsiasi altro annodamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche e surroghe legali, esonerando i competenti conservatori da ogni responsabilità, compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del debito pubblico e presso ogni altro ufficio pubblico o privato.

ARTICOLO 33

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da qualsiasi Pubblica Amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della società, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Presidente ha la rappresentanza della società in giudizio sia attiva che passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, anche temporanei, accertati dall'assemblea dei soci e verbalizzati nel corso di riunione della stessa, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente, designato unitamente al Presidente.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

ARTICOLO 34

L'organo di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni determinandole nella deliberazione, ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 35

Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci, quando nominato, dura in carica tre anni e si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, anche fra i non soci.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale e delibera il compenso annuo spettante ai sindaci.

Le attribuzioni del Collegio Sindacale sono quelle previste dal Codice Civile per i sindaci di società a responsabilità limitata. Esso vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture e, a norma di legge, partecipa alle assemblee ed alle riunioni dell'organo di amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. I

sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

Qualora per morte, per dimissioni o per altra causa venisse a cessare dalla carica uno dei sindaci effettivi, esso verrà sostituito secondo le norme dell'art.2401 del Codice Civile. Il

Collegio Sindacale deve riferire specificatamente all'assemblea sui criteri seguiti dall'organo di amministrazione nella gestione sociale, per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 36

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci o loro delegati, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 37

In caso di scioglimento o liquidazione della Società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote versate e rivalutate ai soci ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere restituito nel seguente ordine:

- rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- rimborso delle azioni versate dai soci sovventori;

- rimborso delle azioni versate dai soci ordinari.

Il residuo deve essere devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 38

Le clausole mutualistiche di cui agli articoli 17, 20 e 37 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 39

Qualsiasi controversia, relativa a diritti disponibili, dovesse sorgere circa l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti o derivanti da delibere prese legalmente dagli organi sociali competenti od in dipendenza dei rapporti tra i soci o tra essi e la Società, l'Organo Amministrativo ed i liquidatori, sarà decisa da tanti arbitri quante sono le parti in contrasto, uno nominato da ciascuna di esse; se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Forlì la nomina di un altro arbitro, in modo che il costituendo Collegio risulti comunque in numero dispari.

Il ricorso al collegio arbitrale deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio Arbitrale funzionerà e giudicherà secondo le norme previste dal vigente Codice di Procedura Civile, come modificate dalla Legge 5 gennaio 1994 n. 25, e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 40

Il rapporto sociale tra la società ed i soci, nonché il funzionamento tecnico ed amministrativo ed il trattamento economico dei soci e del personale dipendente possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni.

I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di amministrazione e approvati dall'Assemblea.

ARTICOLO 41

Per quanto non è previsto nel presente statuto e per quanto concerne i rapporti della società con i terzi valgono le disposizioni previste dal Codice Civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.